



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

I Direzione "Affari Generali – Legali e del personale"

Servizio "Gestione Giuridica del Personale"

Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per giorni 3 o 18 ore di permesso mensile al dipendente con matricola n. 1991 .

Raccolta Generale presso la Direzione

Proposta n. 634 del 07-05-18

DETERMINAZIONE N. 611 del 10-05-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA l'istanza del 20/04/2018, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 14806/18, con la quale il dipendente, la cui matricola è n. 1991 , ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, modificato dall'art. 24 della legge n.183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) per assistere il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il Verbale medico definitivo del 03/04/2018 del Centro Medico Legale INPS di Messina – Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – approvato ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 3 Agosto 2009, n. 102, dal quale risulta che il coniuge del dipendente è stato riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, con revisione nel mese di aprile 2019;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104;

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell'art. 33 della legge 104/92 come segue:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per

l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”;

VISTO l'art.19 del CCNL del 06.07.1995 che al punto 6 prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA, altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;

VISTO l'art.25, comma 6 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n.114 dell'11 agosto 2014, che testualmente dispone: “ Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS”;

VISTA la circolare INPS n.127 del 08/07/2016 che, in attuazione dell'art.25, comma 6 bis, del D.L. n.90/2014, precisa, nel caso di verbale medico con revisione, che i lavoratori titolari dei benefici della legge 104/92, art. 33 commi 3 e 6, possono continuare a fruire dei permessi della summenzionata legge, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, senza dover presentare una nuova domanda di autorizzazione;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n° 8/2014;

VISTA la L.R. n° 26/2014;

VISTA la L.R. n° 15/2015;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n. 503/Gab. del 04/01/2016;

VISTA la L.R. n°8/2016;

DATO ATTO, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con Decreto Sindacale n. 10 del 22 giugno 2016, dell'insussistenza di conflitti d'interesse;

PROPONE

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi espressamente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente con matricola n. 1991 ad assentarsi dal servizio per giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) per assistere il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando lo stesso non venga ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa;

STABILIRE che, dalla data di revisione (aprile 2019) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap del coniuge, il dipendente con matricola n.1991 potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE lo stesso dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del coniuge, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

Il Responsabile dell'Ufficio

(Maria Giovanna Turrisi)

Maria Giovanna Turrisi

Il Responsabile del Servizio P.O.

(Don. Felice Sparacino)

Don. Felice Sparacino

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

D E T E R M I N A

AUTORIZZARE il dipendente con matricola n.1991 ad assentarsi dal servizio per giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) per assistere il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando lo stesso non venga ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa;

STABILIRE che, dalla data di revisione (aprile 2019) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap del coniuge, il dipendente con matricola n.1991 potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE lo stesso dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del coniuge, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

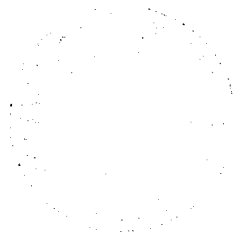
Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All' Ufficio "Albo Pretorio e Centro Copie";

Al Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana";

Al dipendente con matricola n.1991 .



IL DIRIGENTE

(Avv. Anna Maria Tripodo)

Anna Maria Tripodo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativo favorevole.

Li _____

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art.55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere... *favorevole* ...in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art.55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 8/5/18 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
(Avv. Anna Maria Tripodo)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio P.O.
(Dott. Felice Sparacino)

Il Dirigente
(Avv. Anna Maria Tripodo)

Il Dirigente del Servizio Finanziario
(Avv. Anna Maria Tripodo)